

**Via Cisanello, 145, 56124 Pisa**

**Via S. Giovanni, N. 17/19, 57123 Livorno**

 *mail:* *pisa@uilscuola.it**;* *livorno@uilscuola.it*

Part time ATA, domande entro il 15 marzo 2022. Orario lavoro non inferiore a 18 ore. Modello da compilare in allegato

Entro il 15 marzo il personale ATA a tempo indeterminato può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro part time. La data di scadenza resta al momento quella indicata dall’OM 55/98. Se ci saranno variazioni pubblicheremo i relativi aggiornamenti.

**Chi può presentare domanda**

Può presentare domanda il personale ATA di ruolo, ovvero il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l’esclusione dei responsabili amministrativi, di cui all’art. 52, 1° comma del C.C.N.L (OM 446/97). Sono esclusi pertanto i Dsga.

**Domanda**

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Capo di istituto, al Provveditorato agli studi della provincia in cui si trova la sede di titolarità.

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:

* nome, cognome e luogo e data di nascita;
* per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il profilo professionale e la sede di titolarità.
* esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
* la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta secondo le indicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;

Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati:

* l’anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera;
* l’eventuale possesso di uno o più dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall’art. 7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall’art. 1, comma 64, della legge n. 662/96, in ordine di priorità:
* portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
* persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
* familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
* figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo;
* familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
* aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
* esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’amministrazione di competenza.

 **I SEGRETARI PROVINCIALI DI PISA E LIVORNO**

**Dott.ssa Maria Vanni – Dott. Claudio Vannucci**